

# COMUNE DI CASTROLIBERO

UFFICIO TRIBUTI  
Codice Catastale C108

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) ANNO 2021

**Disciplinata**  
**dalla LEGGE N. 160 del 27.12.2019 art. 1 comma dal 738 al 783**  
**e dal REGOLAMENTO COMUNALE**  
**approvato con**  
**Deliberazione Consiliare n. 9 del 18/06/2020**

<b>SCADENZA PAGAMENTO</b>	<p><b>RATA Acconto entro il 16 del mese di Giugno</b></p> <p>Il versamento della prima rata e' pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.</p> <p>Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno andrà eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dalla delibera di approvazione delle aliquote, pubblicata ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.</p>
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ALIQUOTE STABILITE DAL COMUNE**  
**Deliberazione Consiliare n. 24 del 29/09/2020**

**Per le aree edificabili consultare la deliberazione della G.C. n. 50 del 05/05/2021.**

Tali valutazioni hanno lo scopo di ridurre il contenzioso, in quanto non si darà corso ad accertamento per i contribuenti che dichiareranno un valore non inferiore a quello stabilito con riferimento alla propria area, a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.

Troverete sul nostro sito internet (<http://www.comune.castrolibero.cs.it/>) – il link Calcolatore IMU 2021 e potrete calcolare l'IMU dovuta e compilare il modello F24 per il pagamento.

Aliquote da applicare, per un immediato riscontro, si invita a consultare “Prospetto dettagliato aliquota nuova imu 2020”.

Codice tributo da utilizzare consultare “Risoluzione agenzia delle entrate N. 29/E” del 29 maggio 2020.

Codice Catastale del Comune di Castrolibero: **C108**

Si fa presente che gli atti sono consultabili nel sito internet del Comune nella sezione :

***Aree tematiche/tributi/tasse e tributi/imu***

Si ricorda che la **TASI**, la Tassa sui Servizi Indivisibili introdotta nel 2014 è **stata abolita**.

**VERSAMENTO IMPORTO MINIMO:** Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro.

Importo riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Per eventuali richieste di informazione e/o di assistenza, ci si può rivolgere:

Comune di CASTROLIBERO - Ufficio IMU - Tel. 0984 - 858024

Mail: [imu@comune.castrolibero.cs.it](mailto:imu@comune.castrolibero.cs.it) - PEC: [tributi.castrolibero@asmepec.it](mailto:tributi.castrolibero@asmepec.it)

## ESENZIONI/RIDUZIONI IMU 2021

-In base a quanto previsto dall'art.1, comma 599, Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/ 2020) viene stabilita l'ESENZIONE dell'acconto IMU 2021, ordinariamente in scadenza il 16 giugno, per le attività legate ai settori del TURISMO e dello SPETTACOLO, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate, per: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacustri e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, villaggi turistici, degli ostelli gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e campeggi, purchè i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della L. 160/2019 siano anche gestori delle attività ivi esercitate; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della L. 160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

-L'articolo 1 comma 46, della Legge di Bilancio 2021, n. 178/2020 prevede che, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà;

### CHIARIMENTO:

- L'area di pertinenza al fabbricato è un'altra importante novità della nuova IMU. A questo proposito, si riporta la definizione di fabbricato di cui all'art. 1 comma 741 lett. a) della L. 160/2019 "per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione della rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente." Un'area fabbricabile accatastata in una particella separata rispetto al fabbricato sarà soggetta all'imposta anche se costituisce pertinenza ai fini civilistici dello stesso.

-“L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (...). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Ciò comporta, la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente per poter usufruire dell'agevolazione per abitazione principale.

Dopo una brevissima parentesi durata pochi mesi, la scadenza per la presentazione della Dichiarazione IMU torna ad essere il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Ricordiamo però che non tutte le fattispecie di immobili sono soggette a Dichiarazione. Per le fattispecie obbligatorie e per non incorrere in adempimenti inutili, è bene informarsi con precisione.

*Castrolibero, 26/05/2021*

Il Funzionario Responsabile  
*Dott. Arturo Greco*